



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107, C.5 D.L. N.18-2020. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
	BRESCIANI TIZIANO	Consigliere
X	VIGNOLO MARTINA	Consigliere
X	MORANDI ANGELA	Consigliere
	GNUTTI ENRICO	Consigliere
X	BIAVATI ANDREA	Consigliere
X	ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE	Consigliere
X	RODOLFI MATTEO	Consigliere
X	BRAGA VERONICA	Consigliere
X	CAPONITI SANTINA	Consigliere
	FEDERICI LUIGI	Consigliere

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART.107, C.5 D.L. N.18-2020. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco, Avv. Giovanni Santini riportata nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta consiliare;

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:« *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.4.2020, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

DÀ ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii. i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... " *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui*

al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto;

VISTI quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2019 relativamente al Comune di Nuvolento è complessivamente pari ad €. 445.341,00;

VISTO il “Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni” dall’art.27 all’art.32 del Regolamento TARI, in merito alle riduzioni ed agevolazioni da applicarsi;

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

PRECISATO che è stata sospesa la predisposizione e l’approvazione del PEF TARI 2020, secondo il nuovo sistema di determinazione delle entrate per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti con il metodo stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; piano che per le sue caratteristiche necessiterà di maggiore tempo per la sua stesura;

RICHIAMATO

- l’art.1 c.683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...*”
- l’art.1 c.683 bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;*
- l’art. 107, c. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “*Il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’art.1 comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020*”;
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “*I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe*

della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- l'art. 138 del dl 34/2020 convertito in Legge 77/2020, che disciplina l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

ATTESO che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, secondo la nuova metodologia, l'Ente intende avvalersi della deroga di cui all'art.107 c.5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, adottando provvisoriamente anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 31/01/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui al prospetto allegato sotto la lettera A);

RITENUTO pertanto di confermare gli importi ed i quantitativi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2019, dando atto che per la realizzazione del ciclo completo di raccolta e differenziazione dei rifiuti l'Amministrazione Comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei prescritti quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti, in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni sotto riportate:

a) Sacchetti per la raccolta dei rifiuti – organico – plastica – pannolini:

Tipologia rifiuto	Sacchi	Costo a carico degli utenti per forniture aggiuntive
Organico	- n. 200 Sacchi di carta per tutte le utenze domestiche;	- Ulteriori sacchi: 3,50 €. A confezione Da 50 pezzi;
Plastica	- n. 50 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche;	- Ulteriori sacchi: 3,50 €. A confezione Da 25 pezzi;
Pannolini bambini e adulti	- Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

b) Bidoni per la raccolta del verde:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata l'utente previo versamento di un deposito cauzionale a garanzia:

Tipologia del Bidone	Deposito cauzionale da parte dell'utente per ritiro:
Bidone da 240 litri	€. 25,00

c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto	Condizioni
Composter da 310 litri	€. 39,00	SENZA restituzione del contenitore marrone dell'ORGANICO

RITENUTO di fare proprie le indicazioni fornite con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio con la quale l'Autorità a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 rileva gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale

ATTESO che sulla base delle tariffe adottate per l'anno 2019 si era deliberato, in relazione al conferimento delle quantità di rifiuto indifferenziato eccedente rispetto ai limiti di cui al punto 1. del dispositivo, di prevedere il pagamento di un importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa, pari ad **€. 0,05 al litro**, che in relazione alla tipologia del bidone ammontava rispettivamente:

- Bidone da Lt. 50 - per ogni svuotamento aggiuntivo oltre il limite €. 2,50 a svuotamento;
- Bidone da Lt. 120 - per ogni svuotamento aggiuntivo oltre il limite €. 6,00 a svuotamento;

PRESO ATTO della particolare ed eccezionale situazione socio-economica derivante dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e ritenuto di sospendere per l'annualità TARI 2020 la contabilizzazione degli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti, di cui al paragrafo precedente, per ogni tipologia di utenza, domestica e non domestica, senza alcun addebito ulteriore a carico degli utenti;

RITENUTO di provvedere a determinare il minore gettito TARI 2020 come sarà accertato, in relazione agli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti per ogni tipologia di utenza, **a saldo dell'annualità TARI 2020,** dando atto che tale minor gettito verrà compensato mediante i contributi statali previsti dall'art.106 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" convertito in Legge 77/2020 per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;

ATTESO INOLTRE che, sempre con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF di Arera del 5 Maggio 2020, in relazione all'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale con evidenti difficoltà sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale, con specifico riferimento alle *utenze non domestiche*, immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione dell'attività con i relativi provvedimenti governativi, ARERA suggerisce ai Comuni di intervenire attraverso il riconoscimento di meccanismi agevolativi a sostegno di suddette attività;

RILEVATO che in base ai criteri stabiliti nella deliberazione n.158/2020 di ARERA è stato quantificato l'importo delle agevolazioni che il Comune vuole attuare solo **per le utenze non domestiche oggetto di "LOCK DOWN" per il periodo MARZO – MAGGIO**, in una somma non inferiore ad euro 10.000,00;

SPECIFICATO CHE:

- L'importo del gettito TARI previsto nell'anno 2020 verrà elaborato sulla base dell'applicazione delle tariffe 2019;
- Il nuovo PEF TARI 2020 dovrà essere approvato entro il 31.12.2020;
- Successivamente all'approvazione del nuovo PEF potranno essere determinate le tariffe TARI per l'anno 2020;
- In sede di determinazione del saldo TARI 2020 l'Ente procederà a formalizzare il complessivo sostegno economico attuato in favore delle utenze non domestiche, così come previsto dalla delibera n.158/2020 di ARERA;
- Nel caso dovessero emergere differenze di costo in base alla nuova metodologia i conguagli potranno essere ripartiti su tre anni a decorrere dal 2021;

RILEVATO che, in attesa di verifiche e approfondimenti più precisi per l'individuazione di ulteriori misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla sospensione delle attività, legata alla situazione emergenziale, sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene necessario:

- **Prevedere per l'anno 2020 il differimento della scadenza di pagamento** della prima rata TARI 2020 al 30/09/2020, e al 31/03/2021 il pagamento della seconda rata a saldo ai sensi dell'art.35 c.3 del regolamento comunale;
- **Procedere alla quantificazione della minore entrata complessiva TARI 2020 per un importo massimo di Euro 29.248,83, comprensivi dei 10.000,00 euro sotto meglio specificati**, come risultante dall'allegato B), in relazione alle misure di mitigazione che si vogliono introdurre, consistenti nella diminuzione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, quale riduzione "COVID-19", per il periodo MARZO – MAGGIO 2020, da calcolare per il ruolo Tari 2020;
- **Procedere all'applicazione della riduzione "COVID-19" solo per le utenze non domestiche oggetto di "LOCK DOWN" per il periodo MARZO – MAGGIO**, da calcolare in sede di acconto Tari 2020 per un importo di Euro 10.000,00;
- **Compensare la riduzione del gettito Tari 2020** mediante i contributi statali previsti dall'art.106 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio", convertito in Legge 77/2020, per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;
- **Di demandare alla Giunta comunale eventuali** ulteriori provvedimenti per interventi a sostegno delle utenze non domestiche in sede di determinazione del saldo Tari 2020 sempre comunque nell'ambito dell'importo massimo di €. 29.248,83 sopra determinato;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della](#)*

legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

RICHIAMATO, inoltre, il combinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell’ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti;

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE**, per l’anno 2020, la quantità minima di produzione di rifiuto indifferenziato, compresa nella tariffa stabilita per l’anno 2019, alle “**Utenze Domestiche**” e alle “**Utenze non domestiche**” come di seguito riportato:

Utenze domestiche

Utenza domestica		Anno 2020	
		n. Svuotamenti contenitore 50 litri	n. Svuotamenti contenitore 120 litri
Componenti	1	10	
Componenti	2	12	
Componenti	3		8

Componenti	4		9
Componenti	5		10
Componenti	>5		11

Utenze non domestiche

Codice	Utenze non Descrizione Attività	KI [l/(m ² *a)] Anno 2020
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	9
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11
03	Stabilimenti balneari	0
Codice	Utenze non Descrizione Attività	KI [l/(m ² *a)] Anno 2019
04	Autosaloni, esposizioni	6
05	Alberghi con ristorante	25
06	Alberghi senza ristorante	6
07	Case di cura e di riposo	21
08	Uffici, agenzie, studi professionali	10
09	Banche e istituti di credito	8
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	13
11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13
14	Attività industriali con capannoni di produzione	17
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
16	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	40
17	Bar, caffè, pasticceria	45
18	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	43
20	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	35
21	Discoteche, night club	35

2. *DI STABILIRE* che in relazione alla straordinaria situazione socio-economica derivante dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvederà a sospendere, per l'annualità TARI 2020, la contabilizzazione degli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti, per ogni tipologia di utenza, domestica e non domestica, senza alcun addebito ulteriore a carico degli utenti, come meglio specificato in premessa;

3. *DI DARE ATTO* che il minor gettito TARI 2020, che verrà accertato in relazione agli svuotamenti eccedenti i limiti stabiliti per ogni tipologia di utenza, a saldo dell'annualità TARI 2020, verrà compensato dal contributo statale previsto dall'art.106 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" convertito in Legge 77/2020 per ristorare le minori entrate degli Enti in relazione all'emergenza Covid-19;

4. *DI APPROVARE* per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 31.01.2019 come da prospetto **allegato sotto la lettera A)**;

5. *DI DETERMINARE ALTRESI'*, che per la realizzazione del ciclo completo di raccolta e differenziazione dei rifiuti l'Amministrazione Comunale proseguirà nella fornitura agli utenti, oltre che dei prescritti quantitativi di sacchetti per il conferimento dei rifiuti in relazione alle loro diverse tipologie, anche di appositi contenitori per la raccolta del verde e per la realizzazione del compostaggio domestico alle condizioni sotto riportate:

a) Sacchetti per la raccolta dei rifiuti - organico - plastica - pannolini:

Tipologia rifiuto	Sacchi	Costo a carico degli utenti per forniture aggiuntive
Organico	- n. 200 Sacchi di carta per tutte le utenze domestiche;	- Ulteriori sacchi: 3,50 €. A confezione Da 50 pezzi;
Plastica	- n. 50 Sacchi da 110 Lit. (gialli) per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche;	- Ulteriori sacchi: 3,50 €. A confezione Da 25 pezzi;
Pannolini bambini e adulti	- Sacchi azzurri (solo nel caso di attivazione del servizio raccolta dedicato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e per adulti);	- Non viene addebitato alcun costo aggiuntivo;

b) Bidoni per la raccolta del verde:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al prezzo indicato nella tabella sotto riportata a titolo di deposito cauzionale:

Tipologia del Bidone	Deposito cauzionale da parte dell'utente per ritiro:
Bidone da 240 litri	€. 25,00

c) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:

Contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale all'utente sulla base di apposita richiesta al costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter	Costo posto a carico dell'Utente per l'acquisto	Condizioni
Composter da 310 litri	€. 39,00	SENZA restituzione del contenitore marrone dell'ORGANICO

6. *DI PREVEDERE* per la TARI anno 2020 la scadenza di pagamento della prima rata al 30/09/2020 e della seconda rata a saldo al 31/03/2021;

7. *DI QUANTIFICARE* in complessivi Euro 29.248,83, comprensivi dei 10.000,00 euro sotto meglio specificati, l'importo massimo della minore entrata collegata alle mitigazioni da definire in favore delle utenze non domestiche, in applicazione della riduzione "COVID-19" per il periodo MARZO – MAGGIO 2020, da calcolare per il ruolo Tari 2020, come risultante dall'allegato B);

8. *DI PROCEDERE*, in sede di acconto Tari 2020, all'applicazione della riduzione "COVID-19", come precisato nella deliberazione n.158/2020 di ARERA, solo per le utenze non domestiche oggetto di "LOCK DOWN" per il periodo MARZO – MAGGIO, quantificata per un importo di Euro 10.000,00;

9. *DI DEMANDARE* alla Giunta comunale eventuali ulteriori provvedimenti per interventi a sostegno delle utenze non domestiche in sede di determinazione del saldo Tari 2020, sempre entro il limite complessivo dell'importo di Euro 29.248,83;

10. *DI FAR RIFERIMENTO* a tutto quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe Tari 2019 - C.C.n.8 del 31/01/2019 per i criteri, costi e limiti per gli svuotamenti dell'indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche;

11. *DI DARE ATTO* che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

12. *DI INVIARE* telematicamente le suddette tariffe al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera, secondo disposto dalla normativa vigente.

20. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuto nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro